

Università degli Studi di Udine

Prot. 21157

Udine, 13.12.2012

Tit. (11 cl. // fasc.

Ai Segretari Amministrativi di Dipartimento Loro sedi

OGGETTO: Assegni di ricerca: Rinnovi

In relazione alle procedure di rinnovo degli assegni di ricerca (ex L. 449/97 e L. 240/2010) si sottolinea che gli assegni di ricerca costituiscono una materia disciplinata da disposizioni normative specifiche.

La figura degli "assegnisti di ricerca" è stata introdotta dall'art. 51 c. 6 della L. 449/97 che prevedeva: "Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 (300), e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni".

Il regolamento d'Ateneo in materia di assegni di ricerca (DR n. 362 del 13 maggio 2004, ultimo aggiornamento) riprendeva sostanzialmente i vincoli normativi, come pure il bando di concorso standard.

In data **29 gennaio 2011 entrava in vigore la legge Gelmini** che, abrogando l'art. 51 c. 6 della L. 449/97, determinava di fatto un temporaneo vuoto normativo, in particolare sulla disciplina dei rinnovi degli assegni attribuiti ai sensi della norma soppressa.

Alla luce di quanto sopra il Direttore Amministrativo dell'Ateneo, con circolare del 28 febbraio 2011, dettava le seguenti disposizioni:

"A decorrere dal 29 gennaio 2011 è consentito (...):

- procedere al rinnovo di contratti degli assegni di ricerca in scadenza dal 29 gennaio 2011 ma attribuiti ai sensi della L. 449/97 art. 51 comma 6, in base alle disposizioni di detta legge, del Regolamento d'Ateneo emanato con D.R.362 del 13 maggio 2004 "Conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca" alle seguenti condizioni:

 a) rinnovo motivato dal Responsabile scientifico di portare a termine le attività in corso con il medesimo soggetto;

b) durata del rinnovo; si raccomanda di limitare al massimo l'utilizzo dell'istituto del rinnovo ai soli casi in cui questo si renda assolutamente necessario per garantire la continuità delle attività già in corso. A decorrere dal 29 gennaio 2011 non è consentito procedere all'avvio di nuovi assegni di ricerca fino al momento dell'emanazione delle modifiche al regolamento di ateneo in materia. A tal fine gli uffici e le commissioni preposte si stanno attivando per procedere tempestivamente alle modifiche previste."



Università degli Studi di Udine

Tale interpretazione veniva quindi confermata dalla **nota ministeriale dell'8 aprile 2011 (prot. 583)** che ribadiva inoltre: *Si applica la precedente normativa (art. 51, comma 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449). Gli assegni possono essere rinnovati se il rinnovo era espressamente previsto nel bando, ovvero nel contratto originario.*

Per tanto, a decorrere dal 29 gennaio 2011, gli assegni di ricerca ex L. 449/97 possono essere rinnovati nel rispetto delle condizioni sotto elencate:

- a. <u>indicazione della possibilità di rinnovo nel bando</u>: i bandi dell'Ateneo presentano la seguente dicitura "assegno potrà essere rinnovato in conformità con quanto previsto dalla Legge 449/1997, art. 51, sesto comma ...";
- b. <u>indicazione della possibilità di rinnovo nel contratto</u>: contratti devono prevedere la possibilità di rinnovo fermo restando la copertura finanziaria;
- c. relazione dell'assegnista sull'attività svolta e relativa valutazione positiva del responsabile scientifico;
- d. istanza di rinnovo motivata da parte del responsabile scientifico dell'assegno in presenza di possibili e ulteriori sviluppi della ricerca;
- e. <u>certificazione della copertura finanziaria</u> sottoscritta dal responsabile scientifico e dal segretario amministrativo del Dipartimento.

Si ricorda inoltre che l'8 aprile 2011 è stato emanato il Regolamento interno per il conferimento di assegni di ricerca ex legge 30 dicembre 2010 n. 240, che disciplina la figura contrattuale considerando le modifiche apportate dalla legge citata inerenti, in particolare: la durata del contratto, le possibilità di rinnovo, i requisiti di partecipazione al concorso. Anche con riferimento ai rinnovi degli assegni L. 240/2010, le procedure si intendono correttamente applicate qualora vengano rispettate le condizioni sopraccitate (punti a-e).

Si ribadisce che il rinnovo degli assegni di ricerca ex L. 449/97 deve essere limitato ai soli casi in cui si renda assolutamente necessario per garantire la continuità delle attività già in corso. Casi che, si reputa, siano residuali considerato che la legge 240/2010 è entrata in vigore oramai da due anni.

Si sottolinea inoltre che il rispetto delle condizioni sopraccitate dovrà emergere nelle premesse dei contratti di rinnovo, che dovranno riportare quanto segue:

- l'assegnista di ricerca ha presentato la/le relazione/i sull'attività di ricerca svolta nei termini previsti;
- il responsabile scientifico dell'assegno ha espresso valutazione positiva sull'attività e sui risultati raggiunti dall'assegnista di ricerca;
- il responsabile scientifico ha presentato motivata istanza di rinnovo dell'assegno (che dovrà essere allegata al contratto);
- è stata accertata la copertura finanziaria del rinnovo dell'assegno come di seguito specificato

Per quanto sopra, l'Area Servizi per la Ricerca porterà in approvazione degli organi accademici competenti, nelle prime sedute utili del 2013, i contratti tipo di attivazione e rinnovo di assegni di ricerca e di finanziamento di assegni da parte di terzi.

L'Area Servizi per la Ricerca rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Direttore Generale dott.ssa Clara Coviello

I regolamenti e le note citate nel testo sono disponibili all'indirizzo: http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/assegni/info/Normativa